

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 40

Adunanza 4 ottobre 2011

OGGETTO: VARIAZIONE DELL'ALIQUTA DELL'IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI CONTRO LA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DAL-LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE ESCLUSI I CICLO-MOTORI, AL NETTO DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 6 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.L. 31.12.1991, N. 419 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L.18.02.1992, N.172.

Protocollo: 945 – 34954/2011

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, presso la Sala del Consiglio Provinciale - P.zza Castello, 205 - Torino, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D'OTTAVIO, ALBERTO AVETTA, PIERGIORGIO BERTONE, UGO PERONE, ROBERTO RONCO, IDA VANA, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori CARLO CHIAMA, MARCO BALAGNA e MARIAGIUSEPPINA PUGLISI.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione assessore D'Acri.

Premesso che:

- L'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446 ha attribuito alle province la facoltà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, comprese quelle tributarie, e quindi la facoltà di aumentare o diminuire le relative aliquote entro i limiti stabiliti dalle Leggi vigenti;
- L'articolo 60 del citato Decreto Legislativo ha previsto che con effetto 1<sup>o</sup> gennaio 1999, il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6 comma 1 lettera a) del Decreto Legge 31.12.1991, n. 419 convertito con modificazioni nella Legge 18.02.1992, n. 172 venga attribuito alle province dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali sono iscritti i

veicoli, ovvero, per le macchine agricole, alle province nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione;

- L'articolo 39 comma 6 del Decreto Legislativo 06.05.2011, n. 68 , in virtù del rinvio all'articolo 14 comma 6 del Decreto Legislativo 14.03.2011, n. 23 ha confermato la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato Decreto Legislativo 446/1997;
- L'articolo 17 del citato Decreto Legislativo 68/2011 ha previsto che dal 2012 l'imposta in questione costituisca "tributo proprio derivato" delle province, prevedendo altresì al comma 2 che le province stesse possano aumentare o diminuire l'aliquota vigente pari al 12.5% di una percentuale fino a 3,5 punti percentuali; gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Con Decreto del Direttore Generale delle Finanze 03.06.2011 sono state approvate le modalità di pubblicazione delle deliberazioni di variazione dell'aliquota in questione;
- La Risoluzione Ministeriale n. 2/F del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato che *"in conformità con il principio di cassa previsto dall'art. 4 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 secondo il quale "le imposte stabilite dalla presente legge sono dovute proporzionalmente per ogni lira di ciascun pagamento del premio, la nuova aliquota deliberata dalla provincia si applica sui premi annuali o rate di premio pagati a decorrere dalla data di efficacia della deliberazione di variazione dell'aliquota e cioè dal primo giorno del secondo mese successivo a quello dell'avvenuta pubblicazione sul citato sito"*;

Rilevato che :

- in attuazione del programma di mandato della presente amministrazione, sono state individuate quali prioritarie finalità da conseguire sia il miglioramento delle condizioni delle strade , attraverso interventi di sviluppo ed ammodernamento della viabilità, sia la messa in sicurezza degli edifici pubblici scolastici e patrimoniali della Provincia di Torino, attraverso interventi di manutenzione straordinaria, di bonifica amianto e di adeguamento normativo;
- le Relazioni Previsionali e Programmatiche allegate ai bilanci di previsione degli ultimi esercizi hanno costantemente riproposto a livello funzionale specifici programmi coerenti con le finalità di cui al punto precedente, ed in tale direzione l'Organo esecutivo sta proponendo la stesura dei documenti programmatici del prossimo triennio;

Constatato peraltro che le finalità sopra richiamate sono state nel passato prevalentemente finanziate mediante ricorso all'indebitamento , fatti salvi i trasferimenti "una tantum" riconosciuti dagli organi di governo di livello superiore (Stato e Regione);

Rilevato altresì che :

- tra gli obiettivi di finanza pubblica che vedono coinvolti gli enti locali , al pari dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche , ha assunto ormai particolare rilevanza negli ultimi anni il contenimento del ricorso all'indebitamento, al fine di raggiungere un livello di rapporto debito/PIL coerente con le indicazioni comunitarie;
- il particolare momento di crisi economico – finanziaria, caratterizzato da un lato dall'adozione a livello ministeriale di provvedimenti di contenimento dei trasferimenti (diretti ed indiretti tramite Regione) , dall'altro dall'aleatorietà dell'andamento delle entrate provinciali, soggette per natura a fattori congiunturali, richiede la focalizzazione degli interventi su un duplice obiettivo di tutela della sicurezza del

patrimonio viario ed edilizio , con la salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, da realizzarsi ove possibile con il ricorso a minori mutui passivi;

Per le motivazioni sopra esposte, si ritiene pertanto necessario aumentare dal 2012, l'aliquota dell' imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6 comma 1 lettera a) del Decreto Legge 31.12.1991, n. 419 convertito con modificazioni nella Legge 18.02.1992, n. 172 nella misura di 3,5 punti percentuali, con conseguente applicazione di un'aliquota pari al 16.00%;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del responsabile di Ragioneria ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visti gli articoli 52 e 60 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;

Visto l'articolo 17 del D.Lgs. 06.05.2011, n. 68;

Visto l'articolo 42 comma 2 lettera f) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

per le motivazioni espresse in premessa

1) di aumentare dal 2012 , l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6 comma 1 lettera a) del Decreto Legge 31.12.1991, n. 419 convertito con modificazioni nella Legge 18.02.1992, n. 172 nella misura di 3,5 punti percentuali;

2) di dare atto che conseguentemente l'aliquota applicabile per l'anno 2012 è pari a 16,00% e che l'aumento dell'aliquota dell'imposta avrà effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della presente deliberazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle finanze, con le modalità di cui al Decreto del Direttore Generale delle Finanze 03.06.2011, demandando al Dirigente del Servizio "Finanze, tributi e statistica" gli adempimenti connessi alla predetta pubblicazione, tali per cui la decorrenza dell'incremento in questione coincida con il 1^ gennaio 2012 ;

3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia  
f.to A. Saitta